



Rep. n. 335/2024 del 19/11/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Settima Sezione Civile

In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Gianpiero Scoppa	Presidente
dott. Francesco Paolo Feo	Giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

(art. 270 CCH)

Dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di ALEMAGNA
ELVIRA (C.F.)

-Visto il ricorso depositato dalla sig.ra Elvira Alemagna, in proprio e a mezzo OCC, con il quale adiva il Tribunale di Napoli depositando istanza per l'apertura della liquidazione controllata;

-Letta la relazione del gestore dell'OCC, avv. Monica MANDICO e e la documentazione prodotta in atti;

- considerato, in linea generale, che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano né la causa, l'origine o le modalità dell'indebitamento (*notius*, sovraindebitamento) né l'assenza di atti in frode ai creditori, sulle quali pertanto il tribunale non dovrà effettuare, in questa sede, alcuna valutazione;

- considerato che con riguardo all'ammissibilità il Tribunale limita la propria verifica alla sussistenza del presupposto soggettivo, sostanziandosi nella non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali maggiori (es: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, etc.), nonché dei presupposti oggettivi e segnatamente: la sussistenza del sovraindebitamento; la relazione dell'Occ e la sua completezza e l'assenza di domande di accesso a procedure alternative di regolazione della crisi;

-rilevato che la ricorrente non risulta sottoponibile, almeno allo stato degli atti, ad altra procedura concorsuale maggiore, non sembrando svolgere attività d'impresa, come attestato nella stessa relazione del gestore dell'Occ, avv. Monica Mandico (e che, anzi, come attestato dall'Occ risulta allo stato beneficiaria di un modesto assegno pensionistico di circa 614 euro mensili);

-rilevato che dalla predetta relazione del gestore emerge che la debitoria complessiva, allo stato, ammonta a circa 764.000 euro (Cfr. la relazione Occ e quanto dallo stesso gestore dichiarato all'udienza del 12.11.2024);

-considerato inoltre che il gestore dell'Occ attesta che la stima dei beni mobili della ricorrente ammonta complessivamente a circa euro 700.000 (Cfr. la relazione Occ e quanto dallo stesso gestore dichiarato all'udienza del 12.11.2024) e che le entrate da pensione disponibili consistono in circa euro 614 mensili, con il che viene ad integrarsi il presupposto oggettivo del sovraindebitamento;

-rammentato che la prospettata proposta di liquidazione nonché il piano di riparto non vincola in alcun modo gli organi della procedura di liquidazione, atteso che il programma di liquidazione dovrà essere deciso, non già dalla proponente e nemmeno da questo Collegio (il quale si limita a valutare l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione), bensì nel raccordo fra liquidatore e giudice delegato, quali specifici organi cui la predetta funzione è assegnata dalla legge;

-rammentato altresì che anche le valutazioni in ordine al profilo dell'eventuale esdebitazione costituiranno specifico oggetto di esame da parte del Tribunale dopo almeno tre anni dall'inizio della procedura di liquidazione (e che non spetta pertanto al Collegio alcuna valutazione in questa fase);

-rilevato che il gestore dell'Occ ha attestato che la documentazione prodotta dal debitore è completa ed attendibile;

- Visti gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di ALEMAGNA ELVIRA (C.F.

I

Nomina

Giudice delegato il dott. Virgilio Dante Bernardi;

Nomina

Liquidatore l'avv. **Monica Mandico**, già gestore della crisi, segnalando che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, terzo comma, CCII;

Ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, se tenuto, e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

Ordina

al Liquidatore, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, di effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270, comma 2, lett. g, CCII);

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

Dispone che il Liquidatore



